



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura

06-01-01 - Servizio Investimenti e Tutela delle Aziende Agricole

Federazione Regionale degli Ordini dei Dott
Agronomi e Dott Forestali
protocollo.odaf.sardegna@conafpec.it
Coordinamento Regionale dei Collegi dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati della Sardegna
collegio.sassari@pec.peritiagrari.it

**Oggetto: Piano Strategico della PAC 2023-2027 – Complemento regionale per lo Sviluppo
Rurale 2023-2027 della Regione Sardegna – Riscontro alla Vostra nota prot. n. 21245
/2026 del 18/09/2026 – Segnalazione di criticità relative all'Intervento SRE01
“Insediamento giovani agricoltori” – Annualità 2026.**

In riferimento alla Vostra nota, acquisita agli atti di questo Servizio con prot. n. 21245/2026 del 18/09/2026, si riportano di seguito i chiarimenti relativi ai quesiti formulati. Per alcuni degli stessi si rinvia, altresì, all'aggiornamento delle FAQ pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul portale Sardegna PSR in data 17/09/2026.

1. Restrizioni alla movimentazione dei bovini connesse alla Dermatite Nodulare Contagiosa

Per quanto attiene alla criticità segnalata in alcune zone dell'Isola, con particolare riferimento alle zone di protezione e sorveglianza di Samugheo ed Escalaplano, nella quale le restrizioni sanitarie attualmente vigenti limitano la movimentazione dei bovini, si evidenzia che tale situazione è meritevole di considerazione in relazione alle difficoltà operative che le misure sanitarie possono determinare per gli aspiranti giovani allevatori.

Si precisa, tuttavia, che le restrizioni alla movimentazione dei bovini non determinano, di per sé, l'esclusione degli aspiranti beneficiari dall'accesso all'Intervento SRE01.

Le misure sanitarie adottate per il contenimento della Dermatite Nodulare Contagiosa possono incidere, sulle modalità e sui tempi di realizzazione del piano aziendale nei casi in cui l'insediamento preveda l'acquisizione di bovini mediante movimentazione da altra azienda.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Le restrizioni sanitarie non configurano, inoltre, un divieto generalizzato e permanente di movimentazione dei bovini sull'intero territorio regionale, essendo previste condizioni differenziate in relazione alla situazione epidemiologica e alle aree di provenienza e destinazione degli animali, secondo la disciplina sanitaria vigente.

Ne consegue che la situazione sanitaria può rappresentare un elemento di criticità nell'attuazione di taluni piani aziendali, ma non costituisce, in quanto tale, una causa di esclusione dall'Intervento SRE01.

Resta ferma la necessità di assicurare che eventuali ritardi nell'attuazione degli interventi direttamente riconducibili a misure sanitarie obbligatorie e non imputabili al beneficiario siano valutati dall'Amministrazione competente nell'ambito della disciplina applicabile agli impegni e ai termini di attuazione del piano aziendale.

2. Subentro in ambito familiare e posizione del cedente

Per quanto attiene la richiesta relativa al giovane che intende partecipare al Bando a seguito di subentro in ambito familiare; la richiesta relativamente alla chiusura della posizione IVA, della posizione INPS e del Fascicolo Aziendale del cedente (parente entro il secondo grado), entro la data di presentazione della domanda di sostegno, e non contestualmente all'insediamento del subentrante, come attualmente previsto, richiede necessariamente una modifica delle disposizioni del bando.

Con riguardo al cedente, parente entro il secondo grado, che alla data di chiusura della posizione INPS non abbia ancora maturato i contributi necessari per il raggiungimento dell'età pensionabile, si evidenzia che lo stesso potrà essere assunto come coadiuvante agricolo dalla ditta individuale subentrante ovvero dalla società, anche qualora nella precedente azienda ricoprisse la qualifica di socio semplice, purché non rivesta più alcun ruolo nell'azienda agricola dalla quale è avvenuto il subentro.

3. Terreni non inseriti nel Fascicolo Aziendale del parente

Per quanto attiene alla casistica relativa a terreni agricoli non inseriti nel Fascicolo Aziendale del parente entro il secondo grado titolare di azienda agricola, le singole fattispecie dovranno essere valutate in sede istruttoria.

Si precisa, in particolare, che per "azienda agricola familiare" si intende un'azienda iscritta al REA, con Fascicolo Aziendale attivo, i cui terreni di proprietà o in affitto siano condotti da parenti entro il secondo grado.

Pertanto, la mera proprietà dei terreni in capo a un parente entro il secondo grado non determina, di per sé, la riconducibilità dei medesimi a un'azienda agricola familiare.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Qualora sia dimostrato che i terreni acquisiti dal giovane non siano mai stati condotti dal parente nell'ambito della propria azienda agricola né siano mai stati ricompresi nel relativo Fascicolo Aziendale, la successiva acquisizione degli stessi da parte del giovane non configura, per tale circostanza, un trasferimento o una suddivisione di superfici provenienti da un'azienda agricola familiare.

Resta ferma la verifica della concreta fattispecie in sede istruttoria, anche al fine di accertare l'eventuale sussistenza di condizioni artificiose finalizzate a eludere le disposizioni dell'Intervento.

4. Requisito dell'esclusività dell'attività agricola

L'esclusività richiamata nella Vostra nota trova disciplina nel PSP 2023-2027 che, nella versione di luglio 2026, a pag. 3528, prevede che l'attività agricola debba essere svolta in maniera esclusiva e che la presenza di altre tipologie di attività o impieghi comporti la decadenza della condizione di esclusività e la perdita dei requisiti di accesso.

Il requisito deve pertanto essere verificato secondo quanto previsto dal PSP e dal Bando SRE01.

5. Parità di punteggio

In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza al titolare con la minore età anagrafica, secondo quanto previsto dal PSP e dal Bando per l'Intervento SRE01.

Il criterio è coerente con la finalità dell'Intervento, volto a favorire il ricambio generazionale attraverso l'insediamento dei giovani agricoltori.

6. Terreni prevalentemente di proprietà esclusiva del giovane

Con riferimento al criterio di selezione concernente i terreni dell'azienda agricola "prevalentemente di proprietà esclusiva del giovane", si precisa che, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, per proprietà esclusiva deve intendersi la titolarità del diritto di proprietà sull'intera particella catastale direttamente in capo al giovane agricoltore.

Pertanto, nel caso di insediamento in forma societaria, i terreni intestati alla società non possono essere considerati, ai fini del presente criterio di selezione, quali terreni di proprietà esclusiva del giovane, anche qualora il giovane detenga la maggioranza delle quote societarie, rivesta la qualifica di socio amministratore ovvero disponga del controllo effettivo e duraturo della società.

Analogamente, la titolarità di una quota di comproprietà della particella, anche qualora maggioritaria, non è assimilabile alla proprietà esclusiva e non consente di considerare la relativa superficie quale superficie di proprietà esclusiva del giovane ai fini del calcolo della prevalenza.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Ai fini della verifica del criterio saranno, pertanto, considerate esclusivamente le particelle catastali delle quali il giovane risulti unico proprietario dell'intera superficie, come risultante dalla documentazione comprovante il diritto di proprietà prevista dal Bando.

Resta fermo che i terreni di proprietà della società potranno concorrere alla determinazione della superficie aziendale e alla verifica degli altri requisiti dell'Intervento, secondo le modalità previste dal Bando, ma non potranno essere qualificati come terreni di proprietà esclusiva del giovane ai fini del criterio di selezione in esame.

7. Frammentazione aziendale

Con riferimento ai quesiti relativi alla frammentazione aziendale, si precisa che la limitazione prevista dal Bando non è riferita esclusivamente alle società, ma trova applicazione anche nel caso di aziende condotte in forma di impresa individuale.

Pertanto, non è ammissibile la costituzione della nuova impresa mediante la cessione di una parte dei terreni già ricompresi nell'azienda di un parente o affine entro il secondo grado, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale l'azienda preesistente è condotta.

Diversamente, qualora i terreni, pur essendo di proprietà di un parente o affine entro il secondo grado del richiedente, non siano attualmente né siano mai stati ricompresi nella superficie aziendale condotta da un'impresa agricola riconducibile al medesimo parente o affine, la loro acquisizione da parte del giovane non configura, di per sé, una suddivisione o frammentazione di un'azienda agricola preesistente.

Resta ferma la necessità di verificare la concreta provenienza dei terreni e l'eventuale sussistenza di condizioni artificiose finalizzate a eludere le condizioni previste dall'Intervento.

8. Trasferimento di allevamenti

Si rimanda all'aggiornamento delle FAQ del 17/09/2026, pubblicate sul sito della RAS e sul portale PSR.

Nel caso di allevamenti identificati mediante uno specifico codice aziendale, dovrà essere verificato se il trasferimento dei capi determini, anche parzialmente, il trasferimento o la suddivisione dell'attività zootecnica preesistente.

La verifica dovrà essere effettuata avendo riguardo alla sostanza economica e produttiva dell'operazione e non esclusivamente alla titolarità formale dei beni o al trasferimento del codice aziendale.

Resta ferma l'eccezione prevista dal Bando per le suddivisioni aziendali derivanti da successione *mortis causa*.

9. Successione mortis causa



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Si chiarisce che l'espressione "successione mortis causa" deve essere intesa in senso tecnico-giuridico, quale trasferimento di beni, diritti e rapporti patrimoniali conseguente alla morte del titolare, per successione legittima o testamentaria.

L'eccezione prevista dal Bando riguarda, pertanto, le ipotesi in cui la costituzione della nuova azienda o la suddivisione dell'azienda preesistente derivi direttamente dalla successione ereditaria conseguente al decesso del precedente titolare.

La disposizione è finalizzata a non considerare quale artificiosa frammentazione aziendale una suddivisione determinata dall'apertura della successione ereditaria.

Non rientrano, invece, nell'eccezione i trasferimenti volontari tra vivi, quali compravendita, donazione, cessione o altre forme di trasferimento, anche qualora intervengano tra soggetti legati da rapporti di parentela.

10. Corsi di formazione ai fini dell'attribuzione del punteggio

Con riferimento al criterio di selezione concernente la frequenza di corsi di formazione finalizzati all'acquisizione di competenze e conoscenze in campo agricolo, si precisa che non è sufficiente il mero possesso di un attestato di frequenza relativo a un qualsiasi corso di formazione.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il corso deve presentare caratteristiche coerenti con quanto previsto dal criterio di selezione e deve essere pertinente all'acquisizione di competenze e conoscenze in campo agricolo.

La frequenza dovrà essere comprovata da idonea documentazione rilasciata dall'organismo formatore, dalla quale siano desumibili le caratteristiche del corso e gli elementi necessari alla verifica del possesso del requisito previsto dal Bando.

11. Terreni acquistati dal fratello e successivamente concessi in affitto al giovane

Con riferimento alla fattispecie descritta, la circostanza che i terreni siano stati acquistati dal fratello e successivamente concessi in affitto al giovane non determina, di per sé, l'inammissibilità dell'insediamento, qualora sia effettivamente dimostrato che, successivamente all'acquisto, i terreni non siano mai stati condotti dal fratello né siano mai stati ricompresi nella sua azienda agricola.

La disposizione relativa alla provenienza familiare è finalizzata a evitare che la costituzione della nuova impresa derivi dalla suddivisione o dal trasferimento, totale o parziale, di un'azienda agricola preesistente riconducibile a soggetti legati da rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Pertanto, qualora sia accertato che i terreni acquistati dal fratello non siano mai confluiti nella sua azienda agricola, la successiva concessione degli stessi in affitto al giovane non configura, per tale circostanza, il trasferimento di superfici provenienti da un'azienda agricola familiare.

In tale fattispecie, ricorrendone tutti gli ulteriori presupposti previsti dal Bando, la relativa superficie può essere considerata ai fini del criterio di selezione:

"I terreni dell'azienda agricola non sono di provenienza di azienda agricola familiare".

La verifica sarà effettuata sulla base della documentazione aziendale e catastale disponibile, delle risultanze del Fascicolo Aziendale e di ogni altro elemento utile a ricostruire la concreta situazione aziendale.

Resta fermo che non potranno essere ammesse operazioni realizzate mediante modalità artificiose finalizzate a eludere le disposizioni del Bando.

12. Momento temporale per la verifica dei requisiti.

Con riferimento al quesito relativo al momento temporale al quale devono essere posseduti e verificati i requisiti di ammissibilità del giovane e dell'azienda, si precisa che non è possibile individuare un'unica data di riferimento valida per tutti i requisiti.

La verifica deve essere effettuata in relazione alla specifica natura del requisito e alla relativa disposizione del Bando, distinguendo, in particolare, tra requisiti connessi alle condizioni soggettive del richiedente, requisiti riferiti alla situazione aziendale al momento dell'insediamento e requisiti che devono essere mantenuti o verificati nel corso dell'attuazione del piano aziendale.

Ne consegue che la verifica dovrà essere effettuata facendo riferimento alla specifica previsione applicabile a ciascun requisito, senza estendere automaticamente alla data di presentazione della domanda condizioni che il Bando collega espressamente alla data di insediamento, né viceversa.

Per quanto riguarda, in particolare, la conduzione dei terreni, ai fini dell'istruttoria saranno considerate le risultanze del Fascicolo Aziendale e della relativa documentazione riferite ai periodi temporalmente rilevanti ai fini della verifica del requisito. Pertanto, il controllo non sarà necessariamente limitato ai soli mappali presenti nella Scheda di Validazione collegata alla Domanda di Aiuto, qualora sia necessario verificare la situazione aziendale nel periodo intercorrente tra l'insediamento e la presentazione della domanda o ricostruire la provenienza e la conduzione delle superfici.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Le eventuali Schede di Validazione precedenti e le ulteriori risultanze del Fascicolo Aziendale potranno pertanto essere utilizzate, ove pertinenti, ai fini della ricostruzione della situazione aziendale e della verifica dei requisiti previsti dal Bando.

Resta fermo che ciascun requisito sarà verificato con riferimento alla specifica data o periodo previsto dalla relativa disposizione del Bando e dalla normativa applicabile.

13. Requisiti soggettivi – cittadinanza e titolo di soggiorno

Con riferimento al quesito relativo alla partecipazione all'Intervento SRE01 di una richiedente di cittadinanza marocchina, regolarmente residente in Italia e in possesso di una carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della Direttiva 2004/38/CE, con indicazione della tipologia "Familiare UE", si precisa che la verifica dell'ammissibilità deve essere effettuata sulla base dei requisiti soggettivi espressamente previsti dal Bando. Il possesso di un titolo di soggiorno valido e la regolare residenza in Italia costituiscono elementi rilevanti ai fini della verifica della posizione della richiedente, ma non determinano, di per sé, l'automatica equiparazione alla cittadinanza richiesta dal Bando, qualora quest'ultima sia espressamente prevista quale requisito soggettivo di accesso. Pertanto, la posizione della richiedente dovrà essere valutata sulla base della specifica disciplina prevista dal Bando in materia di cittadinanza, soggiorno e accesso all'Intervento, tenendo conto della natura e della validità del titolo di soggiorno posseduto. La verifica sarà effettuata in sede istruttoria sulla documentazione presentata dalla richiedente e sulla normativa applicabile alla specifica fattispecie.

14. Insediamento in società semplice derivante da precedente azienda familiare.

Si rimanda all'aggiornamento delle FAQ del 17/09/2026, pubblicate sul sito della RAS e sul portale PSR.

Con riferimento alla fattispecie relativa a un giovane che intende insediarsi, da meno di 36 mesi, in una società semplice costituita con il padre, di età inferiore a 60 anni e socio di minoranza, società derivante dal passaggio di un'azienda precedentemente condotta da altra società semplice costituita dalla sorella del richiedente e dal padre, si precisa che la fattispecie deve essere valutata alla luce delle specifiche disposizioni previste dal Bando in materia di insediamento in aziende di provenienza familiare.

Il Bando prevede che l'insediamento possa avvenire in un'azienda di provenienza familiare qualora il titolare dell'azienda abbia un'età anagrafica di almeno 60 anni. Non è invece ammesso l'insediamento su superfici che derivano dal passaggio di un'azienda preesistente in ambito familiare di proprietà o in affitto di parenti entro il secondo grado di età inferiore ai 60 anni, fatta salva l'ipotesi di incapacità professionale di lunga durata del parente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

La medesima disposizione stabilisce espressamente che tale esclusione non può essere elusa mediante l'insediamento in una società, già esistente o di nuova costituzione, nella quale siano presenti parenti entro il secondo grado, fatta salva l'ipotesi di incapacità professionale di lunga durata del parente.

15. Esperienza lavorativa e certificazione delle giornate INPS

Con riferimento al quesito relativo al requisito di competenza professionale comprovato dall'esperienza lavorativa nel settore agricolo, si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal Bando SRE01, il requisito può essere soddisfatto anche attraverso un'esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, qualora il giovane abbia svolto attività, in qualità di coadiuvante agricolo o familiare, lavoratore o bracciante agricolo subordinato, per almeno 104 giornate in ciascun anno del triennio considerato.

Ai fini dell'ammissibilità, ciò che rileva è il possesso del requisito entro la data prevista dal Bando per la verifica dello stesso.

Pertanto, qualora il triennio utile sia costituito dalle annualità 2024, 2025 e 2026, dovrà essere verificato che il numero minimo di giornate richiesto per ciascuna annualità sia effettivamente maturato entro la data rilevante ai fini dell'istruttoria.

Qualora, alla data di presentazione della domanda, il requisito sia già maturato ma la relativa certificazione INPS non sia ancora disponibile nella sua forma completa, la documentazione potrà essere prodotta successivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalla disciplina del procedimento e dalle disposizioni del Bando in materia di integrazione e regolarizzazione documentale.

La successiva disponibilità del certificato INPS non può, invece, essere utilizzata per maturare successivamente alla data di riferimento un requisito che, a tale data, non risultava ancora posseduto.

Nel caso prospettato, pertanto, la circostanza che il certificato INPS contenente il dato complessivo delle giornate lavorate nell'anno 2026 sia disponibile soltanto successivamente non esclude, di per sé, la possibilità di dimostrare il requisito, purché le 104 giornate richieste per l'annualità 2026 risultino già effettivamente maturate alla data rilevante ai fini dell'ammissibilità e la relativa documentazione possa essere acquisita o integrata secondo le modalità previste dal procedimento.

Resta ferma la necessità di verificare, in sede istruttoria, la documentazione attestante l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e il numero delle giornate maturate per ciascuna annualità.

Il Direttore del Servizio
Leonardo Erriu



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE



Firmato digitalmente da
LEONARDO ERRIU
24/09/2026 11:19:40